

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Patto di Stabilità: Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive nel nuovo patto di stabilità interno 2011 – GU n. 120 del 25 maggio 2011 2

Nuove disposizioni per il rilascio della Carta di identità - Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 3

Procedura automatizzata per comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego – Circolare n. 8 del 26 maggio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica 4

Cedolare secca sugli affitti: Agenzia delle Entrate, istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione – Risoluzione 59/E 4

Patto di Stabilità: Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive nel nuovo patto di stabilità interno 2011 – GU n. 120 del 25 maggio 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio è stato pubblicato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 che definisce il tetto massimo di incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti per tutti gli enti soggetti al patto di stabilità interno.

Il decreto individua tre fasce di enti suddivisi come segue (art. 2 del decreto):

- enti con oltre 200.000 abitanti
- enti con popolazione compresa tra i 10.000 e i 200.000 abitanti
- enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 2 Distribuzione del contributo

1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione superiore a 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 10,5 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 10,5 per cento della suddetta media triennale.

2. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 7,0 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 7,0 per cento della suddetta media triennale.

3. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,4 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 5,4 per cento della suddetta media triennale.

4. Per l'anno 2011, le Province di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 1,963 e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 248.

5. Ai fini del presente articolo la popolazione di riferimento e' quella rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009 e la superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a riferimento e' quella relativa al 1° gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.

Inoltre l'art. 3 del decreto prevede che

1. Nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista - individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno - sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Nuove disposizioni per il rilascio della Carta di identità - Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 15 del 2011 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici inerente il Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70, recante nuove disposizioni per il rilascio della carta d'identità .

In decreto -legge 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 10, ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S. n. 773.

Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.

La circolare richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

1) al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.

Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.

2) La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

3) per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell' espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.

4) è prevista l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni;

5) le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Procedura automatizzata per comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego – Circolare n. 8 del 26 maggio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 8 del 25 maggio con cui si rende noto che a partire dalla fine del mese di giugno sarà operativa la banca dati GEPAS che raccoglierà i dati relativi alla procedura automatizzata per la comunicazione, la gestione e la rilevazione degli scioperi.

La nuova procedura consentirà al Dipartimento della Funzione Pubblica di effettuare le comunicazioni degli scioperi esclusivamente via Posta elettronica certificata, riducendo drasticamente i flussi cartacei e i tempi di trasmissione. Le amministrazioni potranno quindi accedere al sistema PERLA PA, al quale dovranno essere preventivamente registrate e nominare quindi un responsabile PERLAPA dell'intero sistema.

Tale referente procederà successivamente a creare un utente responsabile del procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi. Quest'ultimo, dovrà inserire direttamente tramite il sito www.perlapa.gov.it i dati sugli scioperi, semplificando notevolmente l'attuale procedura.

La circolare ricorda che non saranno accettate modalità di trasmissione dei dati relativi agli scioperi diverse da quella sopra descritta.

Nella Circolare si ricorda infine come la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero abbia avuto modo di affermare che "la tempestiva diffusione dei dati inerenti alla astensione dal lavoro costituisce un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti e un importante momento di controllo indiretto dell'utenza sull'operato delle Amministrazioni".

Cedolare secca sugli affitti: Agenzia delle Entrate, istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione – Risoluzione 59/E

L'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti, prevede al comma 2 che *"A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i*

quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento."

Con la risoluzione n. 59/E del 26 maggio, l'Agenzia delle Entrate rende noto che sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "1840" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO PRIMA RATA";
- "1841" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE";
- "1842" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- SALDO".

Bergamo, 30 maggio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord